



**Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza**  
**Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo**

**DETERMINAZIONE N. 100**

**del 10/05/2024**

**OGGETTO:**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA CONCENTRAZIONE DEL GLUCOSIO INTERSTIZIALE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO. GARA SIMOG n. 9525141 - Provvedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 esclusione dell'operatore economico PIKDARE e riammissione.**

Il giorno 10 maggio 2024 a L'Aquila, nella sede legale dell'AREACOM - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (già ARIC),

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 il sottoscritto, nelle more di riassegnazione dell'incarico dirigenziale relativo all'Area della Committenza, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTA** la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*";

**VISTA** la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)*";

**VISTA** la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto "*Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo*";

**VISTA** la Deliberazione AreaCom n. 3 del 29.01.2024 avente ad oggetto: "*Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AreaCom*";

**VISTI** gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;

**VISTA** la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 14.12.2022 avente ad oggetto "*Adozione del Piano Biennale degli acquisti 2023-2024*" con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2023/2024 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

**ATTESO** che AreaCom (già ARIC) ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "*Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori*" e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 avente ad oggetto: “*Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 (GU Serie Generale n.189 del 16-08-2018)*” che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per le quali l'ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore;

**RILEVATO** che nelle categorie merceologiche di cui sopra è ricompresa quella della “Diabetologia Territoriale” riservata da DPCM alla competenza esclusiva dei Soggetti Aggregatori;

**DATO ATTO** che:

- con Determinazione direttoriale n. 399 del 29.12.2023 è stata disposta l'indizione della “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multioperatore per la fornitura di sistemi di monitoraggio della concentrazione del glucosio interstiziale occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo. Simog n. 9525141*”;
- con il sopra richiamato provvedimento di indizione, è stato nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, la Dott.ssa Lorena Lattanzi, Funzionario Amministrativo, in comando presso questa amministrazione;

**ATTESO** che con determinazione direttoriale n. 70 del 27.03.2024 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto con contestuale esclusione dell'operatore economico PIKDARE poiché il prodotto offerto non risponde alle caratteristiche tecniche minime di gara;

**CONSIDERATO** che in data 05.04.2024 l'operatore economico PIKDARE ha rimesso, a mezzo piattaforma telematica GIADA, nota avente ad oggetto la richiesta di riammissione alla procedura di gara *de qua*;

**DATO ATTO** che il Rup ha predisposto apposita istruttoria per l'avvio del procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri di autotutela, in specie nell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in combinato disposto con l'art. 32, co. 8, D.Lgs, n. 50/2016, le cui risultanze sono state rimesse al vaglio della direzione generale di Areacom;

**DATO ATTO**, altresì, che in data 09.05.2024 il Direttore Generale, ha rimesso al RUP il verbale della seduta riservata con cui ha disposto, a chiusura del subprocedimento avviato in autotutela, la riammissione dell'operatore economico PIKDARE Spa alla procedura di cui in oggetto incaricando il RUP medesimo per il prosieguo di competenza, acquisito al prot. n. 2330/24 del 10.05.2024, che si allega al presente atto a parte integrante e sostanziale (**All. A**);

**CONSIDERATO** che i presupposti per esercitare il potere di annullamento d'ufficio di un atto, sono costituiti dall'illegittimità ovvero adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza del provvedimento e dalla sussistenza, come in ogni esercizio della potestà in autotutela, di ragioni di interesse pubblico attuale, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**TENUTO CONTO** che alla luce delle risultanze istruttorie, sopra illustrate, del riesame compiuto come dal richiamato verbale in allegato A, si ritiene sussistano le ragioni di interesse pubblico all'annullamento dell'esclusione dell'operatore economico PIKDARE Spa, disposta con determina direttoriale n. 70 del 27.03.2024;

**RILEVATO** che l'annullamento d'ufficio interviene entro un termine ragionevole sussistendone le ragioni di pubblico interesse;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;

**RITENUTO** di provvedere alla pubblicazione del presente atto, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web [www.areacom.eu](http://www.areacom.eu) e sulla piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A.;

**DATO ATTO** che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione

all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15/2019;

## **D E T E R M I N A**

*per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:*

1. **di dichiarare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di prendere atto** che in data 05.04.2024 l'operatore economico PIKDARE ha rimesso, a mezzo piattaforma telematica GIADA, nota avente ad oggetto la richiesta di riammissione alla procedura di gara *de qua*;
3. **di dare atto** che in data 09.05.2024 il Direttore Generale, ha rimesso al RUP il verbale della seduta riservata con cui ha disposto, a chiusura del subprocedimento avviato in autotutela, la riammissione dell'operatore economico PIKDARE Spa alla procedura di cui in oggetto incaricando il RUP per il prosieguo di competenza, acquisito al prot. n. 2330/24 del 10.05.2024, che si allega al presente atto a parte integrante e sostanziale (**All. A**);
4. **di annullare** in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esclusione dell'operatore economico PIKDARE Spa disposta con determina direttoriale n. 70 del 27.03.2024 con conseguente riammissione dello stesso alla procedura di gara in argomento;
5. **di precisare** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, per i successivi adempimenti di competenza;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento sulla piattaforma di e- procurement G.I.A.D.A., sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, accessibile all'indirizzo [www.areacom.eu](http://www.areacom.eu), "Amministrazione Trasparente", in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.*

**L'Estensore**

*(Dott.ssa Lorena Lattanzi)*

*Firmato elettronicamente*

**L'Istruttore**

*(Dott.ssa Lorena Lattanzi)*

*Firmato elettronicamente*

**Il Direttore Generale**

*(Avv. Donato Cavallo)*

*Firmato digitalmente*

**ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO**

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

**Il Direttore Generale**

*(Avv. Donato Cavallo)*

*Firmato digitalmente*